

TI_GERICHTE 38.2012.40 vom 4. Dezember 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.40

FR: TI_GERICHTE 38.2012.40 du 4 décembre 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2012.40 del 4 dicembre 2013

Regeste

Sospensione di 31 gg dal diritto all'ID inflitta a un assicurato per aver dato motivo (comportamento sconveniente con una collega) al DL di licenziarlo. Ministero Pubblico inflitto una multa di fr. 400 per abuso di impianti di telecomunicaz. Irrilevante accordo transattivo in sede civile

Erwägungen

E. 1

(tel: 091._____). Mi trovo in una situazione davvero strana dove ogni diritto della persona viene bistrattato. Ero sicuro che una persona sotto malattia non potesse essere licenziato. A tal modo, oltretutto la motivazione adottatami non la ritengo giusta, inoltre non credo che un datore di lavoro possa mettersi al posto della giustizia, in quanto neanche il pubblico ministero fino ad oggi non ha formalizzato nessuna accusa nei miei confronti, come è possibile, allora, subire tutto ciò. Fino a prova contraria sono innocente. Inoltre volevo comunicarle che abbiamo già mandato l'ufficio ispettorato del lavoro che ha steso un rapporto in possesso del mio avvocato, che sta cercando una mediazione. Prego la s.v. di aiutarmi a risolvere questa situazione, siamo o non siamo in uno dei paesi più civili d'Europa." Il 14 marzo 2012 la Cassa ha posto i seguenti quesiti alla Direzione della Fondazione _____: "(...) 1. In base alla lettera di licenziamento ed al formulario "Attestato del datore di lavoro", pt. 13, rileviamo che il motivo del licenziamento è dovuto a "licenziamento con effetto immediato per motivi gravi, vedi lettera di disdetta". Quali sono i motivi dettagliati della disdetta?

E. 2

L'assicurato ha violato degli obblighi contrattuali? Lo stesso è già stato richiamato per il suo operato? Allegare p.f. copia dei richiami scritti.

E. 3

L'assicurato ci conferma che il motivo alla base della rescissione del rapporto di lavoro era dovuto ad una denuncia presentata da una collaboratrice nei suoi confronti. Ciò corrisponde ai fatti oppure vi erano altri motivi?

E. 4

Nei caso in cui il motivo fosse dovuto a tale denuncia, avete rescisso il rapporto di lavoro con effetto immediato sulla base di una condanna oppure al momento stesso della denuncia?

E. 5

In base al verbale d'udienza conciliazione del 09 novembre 2011 rileviamo che avete riconosciuto al Sig. RI 1 la somma di fr. 25'000.00. Al pt. 1 e 2 del verbale rileviamo che "... si impegna a versare a RI 1, , la somma di Fr. 25'000.00 a completa tacitazione della vertenza che vede opposte le parti in relazione al contratto di lavoro oggetto dell'istanza 10 agosto 2011". E poi "...Il versamento non ha inoltre valenza salariale". Tale somma a che indennità si riferisce?

E. 6

Alla luce dell'accordo transattivo, ritenete che il licenziamento con effetto immediato era corretto?

E. 7

I motivi sono tutt'ora validi.

E. 8

Nessuna osservazione." Dagli atti dell'incarto risulta che il 2 maggio 2011 il Ministero pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, reato previsto dall'art. 179 septies CP: " (...) per avere, a _____, nel periodo 1 novembre 2010 - 5 novembre 2010, contattando per almeno 12 volte _____ sul suo telefono fisso e lasciandole dei messaggi inquietanti sulla segreteria telefonica, utilizzato abusivamente il telefono (utenza n. _____ a lui intestata, nonché alcune utenze di cabine telefoniche, fra cui i numeri _____, _____, _____, _____, _____), per malizia e per celia, allo scopo unico di importunare _____ e la di lei figlia minorenni _____; (...)" (Doc. XIII/3) Il Ministero pubblico ha inflitto all'assicurato una multa di fr. 400.- (cfr. doc. XIII 3). Il decreto di accusa è cresciuto in giudicato (cfr. consid 1.6.). Per costante giurisprudenza federale il giudice delle assicurazioni sociali si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti nell'istruttoria penale o la loro qualifica giuridica non sono convincenti o se si fondano su circostanze specifiche del diritto penale, che non sono determinanti nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_498/2012 del 7 marzo 2013; DTF 125 V 237). Alla luce delle circostanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che il rapporto di lavoro è stato sciolto per motivi inerenti al comportamento sconveniente dell'assicurato nei confronti di una collega di lavoro. Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv.1 lett. a LADI e 44 lett a OADI (cfr. consid 2.2.). Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.4 e STCA 38.2011. 89 del 14 marzo 2012; CGRSS N° 49 – 2013 pag. 240). In tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; DTF 126 V 81 consid. 6; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). A nulla di diverso può portare la circostanza che è stato concluso un accordo transattivo in sede civile, in virtù del quale l'ex datore di lavoro ha riconosciuto al ricorrente fr. 25'000.00. Infatti, come visto (cfr. consid 2.2.), la costante giurisprudenza federale ha stabilito che per infliggere una sanzione per perdita colpevole di un posto di lavoro non è necessario che lo scioglimento del rapporto di lavoro avvenga con effetto immediato. La decisione su opposizione dell'11 giugno 2012 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.